

PROCEDURA

SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

ADOTTATA AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24,
DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 23 OTTOBRE 2019, N. 1937

Approvata con Provvedimento dell'Amministratore Delegato in data 28 maggio 2026,

sentite le rappresentanze sindacali

PREMESSA

Acea Pinerolese Industriale S.p.A., di seguito la «Società» o «**API**» favorisce l'utilizzo del *whistleblowing* quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Considerata la natura di società in controllo pubblico, *in house providing*, API applica - a decorrere dal 15 luglio 2023 - quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937 relativamente ai «**soggetti del settore pubblico**» di cui all'art. 1, comma 1, lett. p).

Ai fini della regolamentazione interna del canale di *whistleblowing* API tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida e dagli ulteriori atti di indirizzo adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) in materia.

La finalità della presente Procedura è quella di disciplinare il **canale di segnalazione interna**, con particolare riguardo a:

- a) i soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- b) l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- c) il procedimento di gestione della segnalazione, in termini di doveroso seguito e riscontro alla stessa;
- d) i termini procedurali;
- e) la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite, attraverso il richiamo a quanto stabilito dalla legge;
- f) le responsabilità di tutti i soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.

API assicura un proprio canale di segnalazione che garantisce - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, nei termini di quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023 - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione **deve essere indirizzata esclusivamente al RPCT**, quale unico destinatario di API competente alla ricezione e, fatto salvo quanto previsto dalla presente Procedura, alla gestione della segnalazione medesima.

Nell'Allegato alla presente Procedura, coerentemente a quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023, sono infine indicate le modalità per effettuare una **segnalazione esterna, una denuncia** ovvero una **divulgazione pubblica**.

DEFINIZIONI

A.N.AC. L'Autorità Nazionale AntiCorruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (legge n. 190/2012).

DPF Dipartimento della Funzione Pubblica.

DECRETO Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali».

VIOLAZIONE Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di API e che consistono in quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023 e, comunque, dalla presente Procedura.

INFORMAZIONE SULLE VIOLAZIONI Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, tra quelli considerati dal Decreto, con API nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

PTPCT Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di API adottato ai sensi della legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione.

MOG 231 Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di API adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

SEGNALAZIONE O SEGNALAZIONE INTERNA O SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dalla presente Procedura.

SEGNALAZIONE ORDINARIA La comunicazione - scritta od orale - di illecito che, per le modalità con cui viene effettuata, non implica l'attivazione delle tutele del whistleblowing.

SEGNALAZIONE ESTERNA La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del Decreto.

DIVULGAZIONE PUBBLICA O DIVULGARE PUBBLICAMENTE Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

SEGNALAZIONE ANONIMA La segnalazione di violazioni pervenuta alla Società redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante.

DENUNCIA La denuncia effettuata presso l'Autorità Giudiziaria (es. denuncia alla Procura della Repubblica) o Contabile (Procura della Corte dei Conti) ai sensi di quanto previsto dalla legge.

SEGNALANTE o SEGNALARE La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

FACILITATORE Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

CONTESTO LAVORATIVO Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

PERSONA COINVOLTA La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

RITORSIONE Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

SEGUITO L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

RISCONTRO Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Il riscontro può ad esempio consistere nella comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta.

RPCT Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di API, nominato ex art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012, nella rispettiva funzione di soggetto incaricato del compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

SOSTITUTO DEL RPCT La persona che, nelle ipotesi previste dalla presente Procedura, sostituisce il RPCT nella integrale gestione della segnalazione.

STRUTTURA DI SUPPORTO La struttura di supporto al RPCT per la gestione delle segnalazioni, composta da soggetti individuati con atto dell'Organo di governo dell'Ente.

CUSTODE DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE Il RPCT, come a seguire definito.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Il soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigente nonché dallo Statuto e dai Regolamenti interni della Società e, comunque dalla contrattazione collettiva applicabile. Il Responsabile del procedimento disciplinare è, in ogni caso, soggetto diverso dal RPCT laddove il procedimento disciplinare scaturisca dalla segnalazione whistleblowing.

ASSENZA DEL RPCT La condizione in cui il RPCT non sia in grado di esercitare le funzioni di gestione del canale interno di segnalazione per un periodo continuativo superiore a 7 (sette) giorni lavorativi, per cause quali malattia, assenza prolungata, impedimento operativo o altra causa oggettiva.

NORME GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, la presente Procedura si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'**interesse pubblico** o l'**integrità della Società**, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un **contesto lavorativo**, come definito dalla Procedura medesima, laddove il segnalante **renda nota la propria identità** ove necessario, al RPCT. In tal senso, il RPCT può venire a conoscenza dei dati identificativi del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario ai fini istruttori. La piattaforma registra l'accesso all'identità da parte del RPCT e le ragioni addotte dal medesimo.
2. Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono – in alcun modo – i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale all'Autorità giudiziaria o contabile.
3. La presente Procedura non si applica:
 - a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad **un interesse di carattere personale del segnalante** che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - b) alle **segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate** in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;

- c) alle **segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di **appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Art. 2

(Persone che possono effettuare la segnalazione)

1. Le segnalazioni al RPCT di API possono essere effettuate dalle seguenti persone:
 - a) i dipendenti, a qualsiasi titolo, di API;
 - b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore di API;
 - c) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di API;
 - d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso API;
 - e) i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso API;
 - f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di API, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
2. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 1 si applica nei seguenti casi:
 - a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 è in corso;
 - b) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - c) durante il periodo di prova;
 - d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
3. La presente Procedura non si applica alla segnalazione effettuata da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali che operino in detta veste.
4. La presente Procedura si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello specifico contesto di API e non anche in quello dell'impresa o dell'organizzazione che rappresenta ovvero per la quale opera il segnalante di cui al comma 1, lett. b), c) e d) della presente Procedura.
5. Ferma restando quanto previsto dal Decreto in merito alla possibilità di effettuare segnalazioni esterne ovvero denunce o, ancora, divulgazioni pubbliche, in caso di comando o distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente di API presso altro Ente, la segnalazione va inoltrata al soggetto competente a gestire la segnalazione nell'ambito dell'Ente alla quale si riferiscono i fatti.

Art. 3

(Oggetto della segnalazione)

1. Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:
 - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, o violazioni del MOG 231 di API, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti

dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

2. Al fine di consentire al RPCT di curare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione – in via più circostanziata possibile – le informazioni sulla violazione, come definite dalla presente Procedura, a sua conoscenza.

3. In ogni caso, nella segnalazione è necessario che risultino chiare: (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; (ii) la descrizione del fatto; (iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

4. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio").

5. Resta fermo quanto previsto all'art. 1, commi 3 e 4, del Decreto¹.

Art. 4

(Disciplina della segnalazione anonima)

1. La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. API, prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

¹ Art. 1, comma 3, del Decreto. "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali".

Art. 1, comma 4, del Decreto. "Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. API, anche al fine di garantire le tutele previste dalla legge, provvede, in ogni caso, a registrare le segnalazioni anonime e quelle di soggetti estranei alla Società pervenute attraverso i canali dedicati al *whistleblowing*, mediante caricamento in piattaforma, assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo, così come dei relativi documenti, sia limitata esclusivamente al RPCT.

FUNZIONAMENTO DEL CANALE INTERNO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Art. 5

(Modalità per la effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione e gestione)

1. Il segnalante può effettuare la segnalazione al RPCT di API mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:

- a) **in forma scritta**, tramite **piattaforma crittografata**, accessibile al seguente *link* <https://aceapinerolo.whistleblowing.it/#/> seguendo le istruzioni ivi riportate;
- b) **in forma orale**, mediante **richiesta di incontro diretto con il RPCT entro un termine ragionevole**, previa fissazione di appuntamento. ~~La richiesta di appuntamento può essere trasmessa a mezzo mail all'indirizzo rtpc.segnalazioni@aceapinerolo.it~~ In occasione dell'incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, compresa la piattaforma, oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

2. Al fine di **massimizzare la tutela della riservatezza**, è fortemente raccomandato l'invio della segnalazione tramite la piattaforma digitale di cui alla precedente lett. a).

3. In caso di conflitto di interessi, assenza o altro impedimento del RPCT si applica quanto previsto all'art. 5-bis della presente Procedura.

4. Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal RPCT devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, **entro 7 (sette) giorni** dal ricevimento della segnalazione. Il soggetto che trasmette la segnalazione ne fornisce contestuale notizia al segnalante. Qualora una segnalazione sia inviata contestualmente a più soggetti, interni e/o esterni alla Società, si applica quanto previsto dall'art. 5-quater della presente Procedura.

5. I presupposti per effettuare una segnalazione esterna ovvero una divulgazione pubblica sono indicati nell'**allegato 2** alla presente Procedura.

6. Le eventuali segnalazioni relative alle condotte illecite di cui all'art. 3, comma 1, punto 2 (potenziali violazioni del D.lgs. n. 231/2001 e del MOG 231), ricevute direttamente dall'Organismo di Vigilanza, ai propri indirizzi e-mail attivati ai sensi del Modello 231 e/o in forma cartacea, verranno trasmesse **entro 7 (sette) giorni** dalla ricezione al RPCT, dandone informativa al segnalante. Il RPCT gestirà la segnalazione secondo quanto previsto dalla presente Procedura, informando l'Organismo di Vigilanza ovvero in collaborazione con lo stesso nel caso di violazioni potenzialmente rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e del MOG 231 della Società, fermo restando quanto previsto dal Decreto e dalla presente Procedura in materia di tutela della riservatezza.

Art. 5-BIS

(Conflitto di interessi, assenza o altro impedimento del RPCT)

1. Il Sostituto del RPCT subentra integralmente nella gestione della segnalazione, esercitando tutti i poteri e le funzioni previsti dalla presente Procedura, qualora:

- a) il RPCT sia persona segnalante, persona coinvolta o persona comunque interessata dalla segnalazione;

- b) il RPCT abbia un interesse diretto o indiretto nella vicenda oggetto di segnalazione;
- c) il RPCT versi in una delle situazioni di conflitto tipiche e atipiche di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013;
- d) in caso di assenza del RPCT.

2. Il Sostituto deve possedere requisiti di autonomia, imparzialità, indipendenza, nonché adeguata conoscenza dell'organizzazione e della normativa in materia di whistleblowing e protezione dei dati personali.

3. Qualora anche il Sostituto versi in una delle situazioni di cui al comma 1, il segnalante può rivolgersi direttamente all'A.N.AC. tramite le modalità di cui all'allegato 2 della presente Procedura.

4. Ogni subentro del Sostituto per le ipotesi di cui al comma 1 è formalizzato e registrato in modo riservato, garantendo la tutela dell'identità della persona segnalante e la corretta tracciabilità delle attività svolte.

Art. 5-TER

(Struttura di supporto del RPCT)

1 L'Organo di governo dell'Ente individua i soggetti che possono svolgere attività di supporto alla gestione della segnalazione ricoprendo il ruolo di componente della struttura di supporto.

2. La struttura di supporto è formata, di volta in volta, dal RPCT avuto riguardo al tenore dell'istruttoria da svolgere. Essa opera nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità, proporzionalità, minimizzazione dei dati e tracciabilità delle attività svolte. I componenti della struttura di supporto devono:

- a) possedere adeguati requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza;
- b) essere specificamente formati in materia di whistleblowing, prevenzione della corruzione e protezione dei dati personali;
- c) disporre di competenze tecniche e organizzative coerenti con le attività loro assegnate.

3. I componenti della struttura di supporto accedono al fascicolo della segnalazione, attraverso autenticazione sulla piattaforma ovvero messa a disposizione, da parte del RPCT, della relativa documentazione.

4. Il RPCT mantiene, in ogni caso, la responsabilità della gestione della segnalazione, dell'adozione degli atti conclusivi e della trasmissione agli organi o autorità competenti.

Art. 5-QUATER

(Segnalazione trasmessa a una pluralità di destinatari)

1. Qualora la segnalazione sia trasmessa contestualmente a più soggetti, tutti interni alla Società, essa è considerata, ai fini procedurali, come segnalazione pervenuta a soggetto non competente. I destinatari diversi dal RPCT:

- a) non procedono ad alcuna istruttoria o valutazione di merito;
- b) trasmettono integralmente la segnalazione al RPCT entro 7 (sette) giorni dal ricevimento;
- c) danno contestuale comunicazione alla persona segnalante dell'avvenuta trasmissione.

2. La trasmissione deve avvenire nel rispetto della riservatezza dell'identità della persona segnalante e del contenuto della segnalazione.

3. Qualora la segnalazione sia indirizzata a soggetto interno diverso dal RPCT e il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal Decreto, oppure tale volontà sia desumibile dal contenuto della segnalazione, la stessa è qualificata come segnalazione whistleblowing e deve essere trasmessa al RPCT nei termini di cui al comma precedente. Diversamente, qualora non emerga

la volontà di avvalersi delle tutele previste dalla disciplina whistleblowing, la segnalazione è trattata come segnalazione ordinaria, secondo le procedure interne applicabili.

4. Qualora la segnalazione sia trasmessa, oltre che al RPCT, anche a uno o più soggetti esterni alla Società, il RPCT valuta se ricorrano i presupposti per qualificare la segnalazione come divulgazione pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), e dell'art. 15 del d.lgs. n. 24/2023. A tal fine, il RPCT può richiedere alla persona segnalante chiarimenti in merito:

- a) al numero dei destinatari esterni;
- b) alle modalità di diffusione;
- c) alle circostanze che hanno determinato la trasmissione a soggetti esterni.

5. Nel caso in cui sussistano le condizioni previste dall'art. 15 del d.lgs. n. 24/2023 per qualificare la comunicazione come divulgazione pubblica, il RPCT è comunque tenuto a darvi seguito, per i profili di propria competenza. Diversamente, qualora dette condizioni non sussistano, la comunicazione diffusa all'esterno è trattata come segnalazione ordinaria e non si applicano le tutele previste dalla disciplina whistleblowing.

6. Resta fermo che l'utilizzo improprio dei canali e la diffusione delle informazioni oggetto di segnalazione a soggetti non competenti può determinare responsabilità nei casi previsti dalla legge.

Art. 6

(Fasi del procedimento di gestione della segnalazione)

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* è composto dalle seguenti fasi:

- a) registrazione;
- b) valutazione preliminare;
- c) istruttoria;
- d) trasmissione.

Art. 7

(Fase di registrazione)

A seguito della ricezione della segnalazione, il RPCT provvede:

- ove non già effettuato - in automatico - dalla piattaforma informatica, alla **registrazione** su registro riservato alle segnalazioni *whistleblowing*, attribuendo un codice univoco progressivo, annotando la data e l'ora di ricezione;
- se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione, e ove non già precisato nella segnalazione, alla **corretta identificazione del segnalante** acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della segnalazione;
- ove non già effettuato - in automatico - dalla piattaforma informatica, alla **separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione**, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante, ove consentito;
- all'adozione di ogni opportuna **misura di sicurezza** per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto;

- a rilasciare al segnalante **avviso di ricevimento della segnalazione** entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante, sottolineando l'assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione.

Art. 8

(Fase di valutazione preliminare)

1. Il RPCT effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:
 - a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
 - b) verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla presente Procedura;
 - c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
 - d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli occorrendi chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
 - e) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
2. Il RPCT dichiara inammissibile la segnalazione per:
 - a) manifesta mancanza di interesse all'integrità di API;
 - b) manifesta incompetenza di API sulle questioni segnalate;
 - c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
 - f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del *whistleblower*, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

~~Il RPCT, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione, si avvarrà della collaborazione della Struttura di supporto al fine di effettuare la valutazione preliminare.~~
3. Nei casi di cui alle lettere **c)** ed **f)** del comma precedente, il RPCT formula richieste di integrazioni e chiarimenti.
4. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione), all'Amministratore Delegato, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza nella relazione semestrale. Qualora questi ultimi si trovino in disaccordo con le conclusioni dell'RPCT in merito all'archiviazione della segnalazione, possono richiedere di procedere con l'istruttoria, ma il RPCT può mantenere ferma la decisione di archiviazione.
5. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione non risulti manifestamente infondata, il RPCT procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla presente Procedura.
6. Laddove la segnalazione riguardi una potenziale violazione del D.lgs. n. 231/2001 e/o del MOG 231 della Società, il RPCT ne informerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, in un'ottica di sinergia e coordinamento tra i due organi, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire,

anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata, anche al fine di condividere gli approfondimenti e le verifiche da svolgere che possono impattare sulle attività dell'Organismo medesimo.

7. La fase di valutazione preliminare deve concludersi, di norma, entro **30 (trenta giorni)** decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

Art. 9

(Fase istruttoria)

1. Ove necessario, e sempre che la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il RPCT, anche con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto delle funzioni aziendali e/o organi di controllo interno dell'Ente, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

2. Le strutture di API interessate dall'attività di verifica del RPCT garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

3. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.

4. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su *database* pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

5. In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi. Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, cui fa rinvio l'art. 114 del Codice) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del Codice).

6. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione), e all'Amministratore Delegato, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza nella relazione semestrale.

7. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione risulti non manifestamente fondata, il RPCT procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

8. La fase istruttoria deve concludersi, di norma, entro **2 (due) mesi** decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.

Art. 10

(Fase di trasmissione)

1. Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo, la segnalazione non risulti manifestamente infondata il RPCT - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione - individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima, tra i seguenti:

- a) l'Organismo di Vigilanza, nei casi in cui la segnalazione riguardi violazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o comunque possano assumersi violazioni del MOG 231 di API ove non già condivisa nella fase istruttoria;
- b) il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
- c) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.AC. ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità pubbliche per i rispettivi profili di rispettiva competenza.

2. In ogni caso, il RPCT provvede a comunicare il seguito della segnalazione all' Amministratore Delegato, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della medesima API.

3. In caso di trasmissione della segnalazione, il RPCT comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

4. L'Amministratore Delegato e il Responsabile del procedimento disciplinare, ove non già coincidenti, informano tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.

5. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. c) il RPCT inoltra la segnalazione, con le cautele di cui al comma 3 e secondo le indicazioni diramate dall'A.N.AC.

6. La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire **entro 3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro 3 (tre) mesi** dalla scadenza del termine di **7 (sette) giorni** dalla presentazione della segnalazione.

7. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, il RPCT invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro.

Art. 11

(Segnalazioni esterne, divulgazioni pubbliche, denunce)

1. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, API deve mettere a disposizione informazioni chiare anche sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

2. Per i presupposti e le modalità per effettuare segnalazioni esterne - in particolare all'Autorità Nazionale Anticorruzione -, divulgazioni pubbliche e denunce si rinvia all'**allegato 2** alla presente Procedura.

RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Art. 12

(Riservatezza dell'identità del segnalante)

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, **a persone diverse dal RPCT**, all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione

dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Il segnalante è preventivamente informato, tramite la piattaforma ovvero in occasione dell'incontro con il RPCT, della eventualità che la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

3. Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

4. Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo** in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza della persona coinvolta, comunicando l'esito a quest'ultimo e al RPCT. È fatto divieto assoluto al RPCT, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, l'identità del segnalante medesimo al Responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare.

6. Il RPCT, in ogni caso, dà avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, della presente Procedura nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. API tutela l'identità delle **persone coinvolte** e delle **persone menzionate nella segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì fermo quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del d.lgs. 196/2003.

9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, la **persona coinvolta può essere sentita**, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

10. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono l'obbligo di comunicare a specifiche Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.) l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

11. Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, ovvero dell'incontro diretto, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa, per i seguiti del caso, ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

MISURE DI PROTEZIONE

Art. 13

(Soggetti ai quali sono rivolte le misure di protezione)

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, del Decreto, le misure di protezione di cui al Capo III, del Decreto medesimo si applicano anche:
 - a) al segnalante;
 - b) ai facilitatori;
 - c) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - d) ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente;
 - e) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
2. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.
3. Le tutele di cui alla presente Procedura non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

Art. 14

(Divieto di ritorsione)

1. Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.
2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.
3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili al concetto di ritorsione, come definito dalla presente Procedura, costituiscono ritorsioni:
 - il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - le note di merito negative o le referenze negative;
 - l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art. 15

(Comunicazione delle ritorsioni all'A.N.AC., ulteriori misure di protezione e sanzioni. Rinvio)

1. Il segnalante può comunicare all'A.N.AC. le ritorsioni che ritiene di avere subito, ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele di cui all'art. 19 del Decreto², anche in sede giudiziaria.
2. Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 21 del Decreto³.

Art. 16

(Limitazioni di responsabilità)

1. Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto⁴, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse **necessaria per svelare la violazione** e la **segnalazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 del Decreto** e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata al RPCT di API, a quanto previsto dalla presente Procedura.
2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

² Art. 19 del Decreto.

"1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

4. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo".

³ Art. 21 del Decreto.

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

4 Art. 1, comma 3, del Decreto. "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali".

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 20 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

Art. 17

(Rinunce e transazioni)

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile.

Art. 18

(Condizioni per le misure di protezione)

1. Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere (*i.e.* deve ragionevolmente credere) che le informazioni sulle violazioni segnalate **fossero vere** e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1, del Decreto;
 - b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di **quanto previsto dal Capo II del Decreto**, recante “*Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche*” e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata al RPCT di API, a quanto previsto dalla presente Procedura.
2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 20, del Decreto quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Capo III del Decreto non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.
4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.
5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

Art. 19

(Notizie sullo stato della segnalazione)

1. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, secondo le modalità indicate dal RPCT medesimo.
2. Il RPCT, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il **termine di 15 (quindici) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Art. 20

(Misure di sicurezza, trattamento e conservazione dei dati personali)

1. Le interlocuzioni tra RPCT e segnalante, in ogni caso, devono avvenire tramite piattaforma.
2. Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, presso i locali di API, come individuati dal RPCT, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
3. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge così come le specifiche competenze di Organi di controllo della Società (es. Collegio sindacale, Organismo di Vigilanza, etc.), l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni é consentito esclusivamente al RPCT.
4. Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. n. 196/2003 e del d.lgs. n. 51/2018.
5. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
6. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del d.lgs. n. 196/2003.
7. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da API, per il tramite del RPCT, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del d.lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 11 del citato d.lgs. n. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
8. API definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 18 del d.lgs. n. 51/2018.
9. Il RPCT, il Sostituto del RPCT e i componenti della struttura di supporto sono preventivamente e formalmente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003. Essi sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza e al divieto di divulgazione delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.
10. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 51/2018. Possono, invece, essere conservati per un termine più lungo gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte (ad esempio, procedimento disciplinare; trasmissione degli atti alle autorità competenti; etc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione.

Art. 21

(Analisi periodica delle informazioni in materia di whistleblowing)

1. Il RPCT organizza i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.), come pervenute in corso d'anno, al fine di:

- a) identificare le aree di criticità di API sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno, anche nel raccordo con i competenti Organi e le competenti Strutture della Società;
- b) introdurre, per quanto di competenza, nuove misure specifiche di prevenzione di illeciti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi attuative;
- c) ove richiesto, rendicontare i dati inerenti alle segnalazioni *whistleblowing*, con le modalità di cui all'1, co. 14, della legge n. 190/2012 (relazione annuale) ovvero del Piano Nazionale Anticorruzione.

Art. 22

(Informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing)

1. API, con adempimenti a cura del RPCT:

- a) fornisce indicazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole facilmente consultabili sul luogo di lavoro nonché nella sezione del sito istituzionale della Società, denominata "Società trasparente", sottosezione "Altri contenuti" / "Whistleblowing".
- b) adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire a tutti i soggetti di cui al comma 1, esterni alla Società, di effettuare la segnalazione, assicurando tutte le forme di accesso al canale a tal fine implementato.

2. API garantisce adeguati percorsi formativi in tema di *whistleblowing* in favore del RPCT, coerentemente a quanto richiesto dall'A.N.AC

3. API garantisce altresì a tutto il proprio personale dipendente idonee informative in materia di *whistleblowing* al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte.

Art. 23

(Adozione, entrata in vigore e revisione della Procedura)

1. La presente Procedura è adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione di API ed entra in vigore a decorrere dal **15 luglio 2023**.

2. Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono proposte dal RPCT e adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. La presente Procedura è comunicata a tutti i dipendenti di API, nonché pubblicata sul sito internet istituzionale, sezione "Società Trasparente" nonché resa disponibile nella *intranet* aziendale.

ALLEGATO

- 1) Allegato 1 al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
- 2) Indicazioni per la segnalazione esterna, la denuncia e la divulgazione pubblica.
- 3) Informativa in merito al trattamento dei dati personali.

ALLEGATO 1 ALLA PROCEDURA

ALLEGATO 1 AL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24

PARTE 1

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici:

- 1) norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:
 - a) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;
 - b) decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;
- 2) procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:
 - a) i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

- 1) norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:
 - a) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;
 - b) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
 - c) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);
 - d) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);
 - e) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);
 - f) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina

- degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);
- g) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);
 - h) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);
 - i) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
 - j) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto;
 - k) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
 - l) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
 - m) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);
 - n) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);
 - o) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione solvibilità II);
 - p) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - q) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
 - r) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

- s) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;
- t) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);
 regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

ALLEGATO 2 ALLA PROCEDURA

INDICAZIONI PER LA SEGNALAZIONE ESTERNA, LA DENUNCIA E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

In virtù dell'**art. 5 del Decreto** *«Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività: [...]*

- 1) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito».

Pertanto il presente allegato intende fornire *in primis* indicazioni per effettuare **segnalazioni esterne**.

SEGNALAZIONE ESTERNA

L'accesso al canale di segnalazione esterna è consentito⁵ solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- 1) il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- 2) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- 3) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
 - a) alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che A.N.AC. sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
 - b) questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante).
- 4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente.

⁵ Cfr A.N.AC. - Schema di Linee Guida whistleblowing - "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" - 01.06.2023.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, la gestione del canale di segnalazione esterna è **affidata integralmente ad A.N.AC.** che garantisce, anche tramite il ricorso a crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole laddove sia lo stesso segnalante a farne richiesta. Se la segnalazione esterna viene presentata a soggetto diverso da A.N.AC., questa è trasmessa a quest'ultima entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento dandone contestualmente notizia al segnalante.

Laddove pervengano segnalazioni che evidenziano illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e, in genere, ogni altro illecito previsto dall'art. 2 del Decreto ma estraneo alle competenze dell'A.N.AC., si procederà al loro esame per le valutazioni da assumere circa le ulteriori iniziative d'ufficio, quindi all'archiviazione per incompetenza dell'Autorità accompagnata dalla trasmissione della segnalazione ai competenti organi dell'A.G.O. e/o della Corte dei Conti e/o di altri organismi e amministrazioni di controllo (Dipartimento Funzione Pubblica, Ispettorato del lavoro, Autorità amministrative indipendenti, ecc.) secondo i criteri e le modalità stabilite nelle Linee Guida A.N.AC.⁶.

Le segnalazioni esterne sono **disciplinate dalle Linee Guida A.N.AC. recanti “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”**, reperibili sul sito dell'Autorità www.anticorruzione.it e alle quali si rinvia per ogni dettaglio.

DENUNCIA

Il Decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare **una denuncia di condotte illecite** di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Si ribadisce che qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale⁷.

Si rammenta altresì che l'ambito oggettivo di cui agli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower* che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal Decreto per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

⁶ Cfr A.N.AC. - Schema di Linee Guida whistleblowing - “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” - 01.06.2023.

⁷ Cfr A.N.AC. - Schema di Linee Guida whistleblowing - “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” - 01.06.2023.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Decreto prevede un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella **divulgazione pubblica**.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso **mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone**, compresi i social network e i nuovi canali di comunicazione (tra cui, ad esempio, *facebook, twitter, youtube, instagram*) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni⁸.

La divulgazione pubblica delle violazioni **può essere effettuata al ricorrere di precise condizioni previste per legge**.

In particolare, la divulgazione pubblica è ammessa laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) ad una segnalazione interna, a cui l'amministrazione/ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad A.N.AC. la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- 2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'A.N.AC. la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- 3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- 4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto per il *whistleblower*.

Si precisa, infine, che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il Decreto prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La ratio di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il d.lgs. n. 24/2023.

⁸ Cfr A.N.AC. - Schema di Linee Guida whistleblowing - "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" - 01.06.2023.

ALLEGATO 3 ALLA PROCEDURA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016

Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali

Con il presente documento è Acea Pinerolese Industriale S.p.a. di seguito «**API**» o «**la Società**», quale Titolare del trattamento intende fornire un'adeguata informativa in merito al trattamento di dati personali posto in essere nell'ambito del sistema aziendale di segnalazione e gestione delle violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, implementato nel rispetto della normativa applicabile in materia di whistleblowing, in particolare del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937 e delle prescrizioni di cui alle Linee Guida ed altri atti di indirizzo adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in materia.

Le segnalazioni saranno gestite secondo quanto previsto dalla “*Procedura Segnalazioni Whistleblowing*” adottata da API e resa disponibile nell'apposita sezione dedicata al whistleblowing del sito web aziendale, (di seguito la “**Procedura Whistleblowing**”), che Vi invitiamo a leggere con attenzione.

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento:

Titolare del trattamento dei dati personali è API, con sede in Via Vigone n. 42 Pinerolo 10064 (TO), P.IVA. 05059960012, telefono e fax 0121.2361 o all'indirizzo e-mail amministrazione@aceapinerolese.it, pec: aceapinerolese@postacert.aceapinerolese.it.

b) Responsabile delle Protezione dei Dati (RPD o DPO)

Il RPD / DPO di API è reperibile all'indirizzo e-mail dpo@aceapinerolese.it.

c) Categorie di dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati:

Nell'ambito del procedimento di acquisizione e gestione delle segnalazioni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 10 marzo 2023 n.24 recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. Decreto *Whistleblowing*), e tratterà dati personali del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di altre categorie di interessati, quali persone coinvolte e/o collegate al processo di segnalazione e/o ai fatti oggetto della segnalazione medesima.

Tali informazioni potranno includere dati personali comuni (es. dati anagrafici, di contatto, dati relativi all'attività lavorativa dell'interessato, altri dati contenuti nella segnalazione e/o documentazione allegata o raccolta nel corso del processo di gestione della segnalazione, etc.) e, nei limiti in cui sia strettamente necessario al perseguimento della finalità di trattamento sotto descritta, dati personali appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (“**Regolamento sulla protezione dei dati**”) (es. dati relativi alla salute, all'appartenenza sindacale, dati idonei a rivelare origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche dell'interessato, etc.) o dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento sulla protezione dei dati.

I dati personali saranno raccolti direttamente presso l'interessato o presso terzi, attraverso la segnalazione effettuata secondo le modalità previste nella Procedura Whistleblowing e nella documentazione allegata, in forma scritta, tramite indirizzo mail dedicato; o ancora, in forma orale in sede di incontro diretto con il RPCT e previo consenso del segnalante, documentata tramite verbale o registrazione su apposito dispositivo.

Il conferimento dei dati mediante segnalazione ha natura facoltativa, ma senza di essi la Società potrebbe non essere in grado di ricevere e gestire la segnalazione. Si chiede di fornire solo dati necessari a descrivere i fatti oggetto di segnalazione evitando ogni dato personale non necessario a tal fine. L'identità del segnalante verrà protetta sin dalla ricezione della segnalazione ed in ogni fase successiva.

d) Finalità e base giuridica del trattamento:

I dati personali formeranno oggetto di trattamento da parte della Società per la gestione delle segnalazioni e l'adozione dei provvedimenti conseguenti in adempimento agli obblighi di legge o regolamentari gravanti sulla Società in materia di whistleblowing, in particolare quelli previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937, per necessità di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa in materia di whistleblowing, ed in particolare dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e, per motivi di rilevante interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. c), art. 9 par. 2, lett.g).

In caso di necessità di rivelare a persone diverse dal RPCT l'identità della persona segnalante (o qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità), la Società procederà a richiedere al segnalante medesimo un espresso e specifico consenso [ai sensi dell'art. 12, co. 2 e ss. del D. Lgs. 24/2023 ed art. 6 co.1, lett. a) del GDPR. Il consenso sarà facoltativo e potrà essere liberamente revocato in qualsiasi momento secondo le modalità che saranno indicate in sede di richiesta (con l'avvertenza che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca).

e) Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza ed impedire, attraverso le necessarie misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, a soggetti non autorizzati di risalire all'identità del segnalante, in conformità alle previsioni di legge applicabili, alle prescrizioni, ove pertinenti, contenute nelle Linee guida di A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed alla Procedura Whistleblowing.

f) Destinatari dei dati personali

Nei limiti delle rispettive competenze, e secondo quanto descritto nella Procedura Whistleblowing, con particolare riferimento ai limiti sulla conoscibilità dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità e riservatezza devono essere tutelate ai sensi di legge, i dati personali saranno trattati in ambito aziendale dai seguenti soggetti, autorizzati al trattamento ex art. 29 del GDPR e, occorrendo, ex art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003: (i) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); (ii) Responsabile del procedimento disciplinare eventualmente aperto a carico del soggetto segnalato; (iii) addetti ai Sistemi Informativi; (iv) personale o organi societari il cui coinvolgimento sia necessario ai fini della gestione della segnalazione o dell'adozione dei conseguenti provvedimenti; (v) membri dell'Organismo di Vigilanza della Società. Inoltre, i dati potranno venire a conoscenza, sempre nel rispetto dei limiti sopra indicati (vi) di Fornitori di infrastruttura tecnologica, applicativi, servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi della Società (es. fornitore della piattaforma informatica e relativo applicativo adottati dalla Società per la gestione delle segnalazioni whistleblowing, ove acquisita); (vii) di consulenti esterni in ambito legale, fiscale o specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta. Gli estremi dei soggetti nominati, ove necessario, Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR saranno comunicati dietro richiesta da inviarsi ai dati di contatto riportati al seguente par. h).

Inoltre, la segnalazione e i dati personali potranno essere trasmessi, per i profili di rispettiva competenza secondo quanto previsto dalla legge, ad A.N.A.C., all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti ed altre eventuali autorità pubbliche coinvolte, che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi.

I dati personali non saranno in nessun caso diffusi (ossia comunicati o messi a disposizione di soggetti indeterminati).

g) Trasferimento extra UE dei dati personali

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

h) Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, all'adozione dei provvedimenti conseguenti ed all'adempimento degli obblighi di legge connessi, e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Procedura Whistleblowing, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24. Dopodiché i medesimi dati verranno cancellati o resi anonimi.

i) Diritti dell'interessato

Mediante comunicazione l'interessato potrà esercitare, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili e, in particolare, dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, tra cui, in sintesi, quelli di a) accedere ai suoi dati in nostro possesso, e di richiederne copia (salvo, in quest'ultimo caso, in cui l'esercizio del diritto leda i diritti e le libertà di altre persone fisiche); b) chiedere la rettifica dei dati personali eventualmente incompleti o inesatti; c) chiedere la cancellazione dei dati, salve le esclusioni stabilite dall'art. 17 § 3 GDPR; d) chiedere la limitazione del trattamento, salve le esclusioni stabilite dall'art. 18 § 2 GDPR.

Si informano gli interessati che, ai sensi del citato art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, i sopra menzionati diritti non potranno essere esercitati con richiesta a API, o con reclamo di cui al par. i) che segue, quando dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, l'esercizio dei diritti sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge applicabili, anche tramite richiesta di accertamenti particolari all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. 196/2003.

j) Reclamo all'Autorità Garante

Salvo quanto riportato al par. h) che precede, qualora l'interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento sulla protezione dei dati, può sempre proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia (www.garanteprivacy.it), oppure all'Autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.